

## Detrazione delle spese per la mensa scolastica nella dichiarazione dei redditi

Gentile cliente,

Le spese sostenute per la **mensa scolastica** sono detraibili in quanto comprese tra quelle per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Riepiloghiamo qui di seguito le regole per beneficiare della detrazione del 19% per tale tipologia di spesa.

### **Premessa**

Le **spese per la mensa scolastica possono essere detratte in dichiarazione dei redditi anche se il servizio è fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola.** Secondo l'Agenzia, le spese sostenute possono essere oggettivamente comprese tra quelle "per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado", previste dall'articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR.

### **Documenti necessari alla detrazione**

Ai fini della detrazione, la **documentazione da verificare** deve riportare l'intestazione del soggetto destinatario del pagamento (scuola, Comune o altro fornitore del servizio), con l'indicazione della causale del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno, e può essere rappresentata:

- dalla ricevuta del bollettino postale;
- dal bonifico bancario;
- dall'attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola che certifica l'ammontare delle spese sostenute nell'anno con i dati dell'alunno o studente nel caso in cui il pagamento sia avvenuto in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat), o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico.

**Importo massimo spettante**

Per le spese sostenute nel 2017, detraibili nel modello 730/2018 o nel modello Redditi 2018, la **detrazione** spetta in misura pari al **19%** fino a un massimo di **€ 717 per alunno/studente** e in sede di dichiarazione dei redditi, ai fini della ripartizione della spesa, valgono le **regole ordinarie dei redditi** ovvero:

1. la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa;
2. nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
3. ad ogni modo, posto che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

MAININI CONSULTING S.R.L.

Ufficio Amministrazione e Contabilità

***Speciale dichiarazioni: le uscite precedenti...***

| SPECIALE DICHIARAZIONE REDDITI  | Uscito il...   |
|---|----------------|
| Chi può e chi non può presentare il mod. 730 - Flash n.09/2018          | 22 marzo 2018  |
| Mod.730/2018: Novità e scadenze - Flash n.10/2018                       | 26 marzo 2018  |
| Detraibilità spese mediche generiche e specialistiche - Flash n.13/2018 | 30 marzo 2018  |
| Spese mediche: risposte e domande più frequenti - Flash n.14/2018       | 06 aprile 2018 |
| Locazioni brevi: modello 730 e modello redditi - Flash n.15/2018        | 11 aprile 2018 |
| Spese Universitarie - Flash n.16/2018                                   | 12 aprile 2018 |

*L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.*

